

COLLEGIO DI BARI – DEC. N.15023/17 – PRES.TUCCI – REL. APPIO

Strumenti di pagamento – bonifico – revoca – responsabilità degli intermediari – insussistenza (d.lgs n. 11/2010, artt. 5, 17 e 24).

Gli intermediari che hanno dato esecuzione a un ordine di bonifico poi revocato sono esenti da colpa quando: i) la revoca sia intervenuta in un momento successivo all’accredito; ii) l’ordine di pagamento sia stato ricevuto dal prestatore dei servizi di pagamento del pagatore (MDC).

FATTO

A seguito di un contratto di acquisto stipulato telefonicamente, in data 25 novembre 2011 il ricorrente provvedeva al pagamento del prezzo concordato, tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente sul conto corrente intestato al venditore. A seguito della mancata consegna del bene oggetto di vendita e dell'impossibilità di raggiungere telefonicamente il venditore, in data 28 novembre 2011 il ricorrente chiedeva alla propria banca di procedere alla revoca del bonifico, sporgendo contestualmente denuncia-querela alle autorità competenti. La revoca del bonifico non andava a buon fine, in quanto l'intermediario del beneficiario del bonifico rifiutava lo storno attesa l'insufficienza di fondi sul conto del proprio cliente.

In questa prospettiva, il ricorrente adiva l'Arbitro al fine di ottenere la condanna di ambedue le banche resistenti, ciascuna secondo le proprie responsabilità, alla restituzione dell'importo bonificato, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In particolare, secondo il ricorrente entrambi le banche non avrebbero adottato la dovuta diligenza atteso che (1) la banca destinataria dell'ordine di bonifico non avrebbe dovuto consentire al proprio cliente di disporre delle somme bonificate a fronte della richiesta di storno del pagamento trasmesso dalla banca dell'ordinante ed avrebbe dovuto verificare l'effettiva identità dell'intestatario del conto corrente; (2) la banca di cui il ricorrente era cliente avrebbe dovuto invece notificare quest'ultimo in ordine alla tipologia di conto corrente del venditore (nel caso di specie una carta prepagata) ed avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee affinché l'intermediario che aveva ricevuto il bonifico poi revocato sospendesse l'operatività della carta.

L'intermediario presso il quale il ricorrente aveva il proprio conto corrente, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo di aver tenuto un comportamento corretto, considerato che la revoca del bonifico non era andata a buon fine, non già per sua responsabilità, ma per insufficienza di fondi sul conto corrente del beneficiario. Né aveva modo di sapere che l'IBAN indicato dal proprio cliente corrispondeva ad una carta prepagata.

Dal canto suo, l'intermediario che aveva emesso la carta prepagata intestata al beneficiario del bonifico, eccepiva che (1) la disposizione di bonifico ricevuta dalla banca dell'ordinante era stata eseguita conformemente alle istruzioni ricevute dal ricorrente; (2) aveva posto in essere tutte le procedure volte al recupero delle somme; (3) la richiesta di storno del bonifico, pervenuta il giorno successivo a quello in cui era stata effettuata l'annotazione in conto, era inefficace ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 11/2010; e (4) il ricorrente era stato incauto, avendo provveduto al pagamento dell'intero importo, determinato durante una trattativa telefonica per un acquisto di un bene di valore considerevole.

DIRITTO

Determinanti ai fini della risoluzione della questione portata attenzione del Collegio sono le disposizioni normative di cui agli artt. 5, 17 e 24, d.lgs. n. 11/2010.

In particolare, ai sensi dell'art. 24 innanzi richiamato, qualora un ordine di pagamento è

stato eseguito *conformemente all'identificativo unico*, lo stesso deve ritenersi eseguito *correttamente*. In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento (Collegio di Roma, decisioni n. 9437/2016; e 3447/2017), rileva che, avendo l'intermediario che ha ricevuto l'ordine di bonifico provveduto ad eseguirlo seguendo le istruzioni impartite dal ricorrente, nessuna responsabilità può essergli ascritta, non potendosi intravedere un comportamento censurabile ai sensi della disposizione dapprima invocata.

L'istanza formulata dal ricorrente avrebbe, per altro, dovuto essere proposta al beneficiario del bonifico, unico e legittimo destinatario della pretesa.

Da accogliersi è poi l'eccezione sollevata dall'intermediario - che ha dato esecuzione all'ordine di bonifico - relativamente alla conformità del proprio operato a quanto statuisce l'art. 17, d.lgs. n. 11/2010, a mente del quale l'ordine di pagamento diviene irrevocabile *una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento*. Orbene, nel caso di specie l'ordine di revoca del bonifico è pervenuto all'intermediario quando quest'ultimo aveva già provveduto ad accreditare le somme sul conto del beneficiario.

Per le medesime ragioni da rigettarsi è altresì la domanda rivolta nei confronti dell'intermediario da cui è partito l'ordine di bonifico, considerato che la richiesta di revoca del bonifico è pervenuta successivamente all'accredito delle somme e dunque in un momento in cui il consenso non avrebbe potuto più essere revocato, come stabilito dagli artt. 5, comma 4, e 17, comma 1, d.lgs. n. 11/2010: ciò nonostante, come risulta dalla documentazione agli atti, l'intermediario aveva comunque provveduto a trasmettere detta richiesta alla banca del destinatario del bonifico, senza riuscire tuttavia ad impedirne l'esecuzione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.